

Causa Giorgioni c. Italia – Prima Sezione – sentenza 15 settembre 2016 (ricorso n. 43299/12)

Provvedimenti riguardanti minori – Omessa esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti la regolamentazione del diritto di visita del padre – Inefficacia delle misure atte a garantire il diritto di visita – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall’art. 8 CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre non affidatario.

Fatto. Il caso ha per oggetto la mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti la regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio minore.

Fin dall’allontanamento del ricorrente dal domicilio familiare, avvenuto nel 2006, la madre manifestò una forte opposizione verso qualsiasi forma di relazione tra il padre e il figlio, che all’epoca della separazione dei genitori aveva cinque anni.

Il tribunale dispose l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, fissò la residenza presso sua madre e concesse al ricorrente un diritto di visita in ragione di due giorni a settimana. Le prescrizioni del tribunale vennero però sostanzialmente disattese, in quanto l’ex coniuge impediva al ricorrente di vedere il figlio in sua assenza.

Fu così che nel novembre 2010 il ricorrente dichiarò ai servizi sociali incaricati dal tribunale di seguire il caso di non volere più avere contatti con suo figlio in quanto la madre era sempre presente durante le visite. Si rifiutò così di partecipare agli incontri, di parlare con il bambino al telefono e di trascorrere le vacanze con lui.

Successivamente, nel 2012, poiché la madre aveva espresso l’intenzione di trasferirsi a Torino con il figlio, la procura adì il tribunale al riguardo. In questa circostanza chiese l’apertura di un procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del ricorrente, indicando che quest’ultimo aveva interrotto ogni rapporto con il figlio e non aveva versato l’assegno alimentare. Aggiungeva che il ricorrente si era opposto alla possibilità che suo figlio passasse le vacanze nel luogo d’infanzia della madre e aveva chiesto un cambiamento di scuola del minore senza motivare la sua richiesta con un vero progetto educativo.

Il ricorrente si oppose alla richiesta della procura, e si rivolse al tribunale per ottenere l’affidamento esclusivo del minore vista l’impossibilità di esercitare il suo diritto di visita.

Il tribunale, stante la difficile situazione economica della madre, autorizzò quest’ultima a trasferirsi a Torino, sua città natale, dove aveva la possibilità di vivere in un appartamento senza pagare l’affitto e poteva essere aiutata da una parte della sua famiglia. Quanto alla tesi del ricorrente secondo cui non avrebbe più avuto contatti con il figlio in caso di trasferimento della sua ex-compagna, il tribunale sottolineò che l’interessato non esercitava più il suo diritto di visita da novembre 2010 e che tale comportamento non era giustificato, neanche in presenza dell’opposizione manifestata agli incontri padre-figlio. Osservava anche che la distanza di 200 km non avrebbe impedito al ricorrente di viaggiare fino a Torino per vedere il figlio. Di conseguenza, il tribunale incaricava i servizi sociali di Torino di programmare, in un primo tempo, degli incontri in ambiente protetto ogni quindici giorni e, in un secondo tempo, degli incontri senza sorveglianza.

Con decisione del 6 luglio 2012, la corte d’appello respinse la domanda della madre con cui quest’ultima chiedeva la decadenza dalla potestà genitoriale del suo ex-compagno. Peraltro la corte d’appello osservò che, in quanto avvocato, ella poteva lavorare più facilmente a Torino, rilevando

che disponeva di un appartamento. Pertanto, confermò la decisione del tribunale, ritenendo che il trasferimento non avrebbe impedito al ricorrente di esercitare il suo diritto di visita

A partire dal settembre 2012, i servizi sociali di Torino tentarono di mettersi in contatto con il ricorrente. Il 28 settembre 2012 quest'ultimo informò i servizi sociali che non voleva partecipare agli incontri in ambiente protetto con suo figlio, in quanto il tribunale gli aveva più volte riconosciuto un diritto di visita che non sarebbe mai stato rispettato e che non voleva più incontrare il minore in presenza del personale dei servizi sociali o della sua ex-compagna.

Il ricorrente ha da ultimo adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita. In particolare, il ricorrente sosteneva che le autorità e i servizi sociali avevano tollerato in via di fatto il comportamento della madre del bambino, che ha sempre ostacolato l'esercizio del suo diritto di visita.

Diritto.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, sebbene l'articolo 8 della Convenzione abbia essenzialmente ad oggetto la tutela dell'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi volti a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla vita privata e familiare. Simili obblighi possono implicare l'adozione di misure tese a facilitare le relazioni reciproche fra individui, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate. Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure atte a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori.

Essa rammenta altresì che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentano di giungere a tale risultato.

La Corte rammenta anche che il fatto che gli sforzi delle autorità siano stati vani non porta automaticamente a concludere che lo Stato si è sottratto agli obblighi positivi ad esso derivanti dall'articolo 8 della Convenzione. Infatti, l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per riunire il figlio e il genitore con cui non convive non è assoluto, e la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi ad agevolare una simile collaborazione, un obbligo per le stesse di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: esse devono tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di queste stesse persone, in particolare degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'articolo 8 della Convenzione.

Nel caso di specie, la Corte ha esaminato i motivi di ricorso del ricorrente su due periodi distinti: il primo periodo da agosto 2006 a novembre 2010, e il secondo periodo da novembre 2010 al 2016.

Con riferimento al primo periodo, la Corte osserva che, a partire dal 2007, il ricorrente non ha mai smesso di chiedere al tribunale che fossero organizzati degli incontri con suo figlio, ma che ha potuto esercitare il diritto di visita solo in misura molto limitata a causa dell'opposizione della madre del bambino.

Di fronte a questa situazione, il tribunale si è limitato in un primo tempo a ordinare alla madre e ai servizi sociali di conformarsi alle sue decisioni. Tuttavia, il numero degli incontri tra il ricorrente e il figlio sono stati ridotti e la loro organizzazione è stata difficile. Tra agosto 2006 e aprile 2010, la maggior parte degli incontri autorizzati tra il ricorrente e suo figlio non sono stati organizzati o si sono svolti in presenza della madre del bambino. La Corte ritiene che sarebbe stata necessaria una risposta rapida tenuto conto dell'incidenza, in questo tipo di cause, del trascorrere del tempo, che

può avere effetti negativi sulla possibilità per il genitore interessato di riallacciare un rapporto con il figlio. Soltanto nel 2010 il tribunale ha preso atto che la madre aveva consapevolmente fatto in modo di impedire qualsiasi relazione tra il minore e il ricorrente e che, nonostante le decisioni dei giudici nazionali, la stessa persisteva nel suo comportamento.

La Corte riconosce che le autorità si trovavano di fronte a una situazione molto difficile che derivava, in particolare, dalle tensioni esistenti tra i genitori. Tuttavia, la mancanza di collaborazione tra i genitori separati non può dispensare le autorità competenti dal mettere in atto tutti gli strumenti a disposizione per mantenere il legame familiare.

Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità non hanno dimostrato la diligenza necessaria nel caso di specie e sono rimaste al di sotto del livello di protezione che si poteva ragionevolmente attendere da loro. In particolare, i giudici nazionali non hanno adottato le misure idonee volte a favorire la piena realizzazione del diritto di visita del padre della minore. Esse non hanno adottato, sin dall'inizio della separazione, misure utili ai fini dell'instaurazione di contatti effettivi. Inoltre hanno tollerato per circa quattro anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse l'instaurarsi di una vera relazione tra il ricorrente e suo figlio. La Corte osserva che lo svolgimento del procedimento dinanzi al tribunale evidenzia piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, quali una serie di richieste di informazioni e la delega della funzione di controllo ai servizi sociali, ai quali veniva ordinato di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Perciò la Corte ritiene che in tal modo le autorità abbiano lasciato che si consolidasse una situazione di fatto generata dall'inosservanza delle decisioni giudiziarie.

Alla luce di tali considerazioni, e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali non si siano adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente tra agosto 2006 e novembre 2010 e che abbiano violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Quanto al secondo periodo preso in considerazione, la Corte osserva che dal 2010 le autorità interne hanno compiuto degli sforzi per consentire l'esercizio del diritto di visita del ricorrente, ma che, da parte sua, vi è stato un atteggiamento negativo, poiché egli ha prima annullato diversi incontri e poi ha deciso di non partecipare più alle visite.

La Corte ritiene quindi che le autorità nazionali, a partire da novembre 2010, abbiano compiuto gli sforzi che si potevano ragionevolmente attendere per incoraggiare i genitori a collaborare e ripristinare le relazioni tra il ricorrente e il figlio, necessarie per garantire il rispetto del diritto di visita del ricorrente, conformemente alle esigenze del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione. Pertanto non vi è stata, per tale periodo, violazione del diritto alla vita familiare del ricorrente.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte ritiene, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, che la constatazione di violazione dell'articolo 8, per il periodo 2006-2010, costituisca una equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno morale che possa essere stato subito dal ricorrente. Pertanto non accorda alcuna somma a tale titolo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: *Zawadka c. Polonia*, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; *Ignacolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, § 108; *Sylvester c. Austria*, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003; *Zavřel c. Repubblica ceca*, n. 14044/05, § 47 e § 52, 18 gennaio 2007; *Mihailova c. Bulgaria*, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006; *Kosmopoulou c. Grecia*, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004; *Amanalchioai c. Romania*, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, *Nicolò Santilli*, 7 dicembre 2013, n. 51930/10 § 74; *Lombardo c. Italia*, n. 25704/11, 29 gennaio 2013 § 91.

Art. 8 CEDU – sull'obbligo dello Stato di adottare ogni misura necessaria a garantire l'esercizio del diritto di visita: *Nuutinen c. Finlandia*, n. 32842/96, § 128), *Macready c. Repubblica ceca*, nn. 4824/06 e 15512/08, 22 aprile 2010, § 66, *Piazzi c. Italia*, n. 36168/09, 2 novembre 2010, § 58 e § 61, *Bondavalli c. Italia*, n. 35532/12, 17 novembre 2015, § 81.